

## **TI\_GERICHTE 32.2010.82 vom 22. Februar 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2010.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.82)

FR: TI\_GERICHTE 32.2010.82 du 22 février 2010

IT: TI\_GERICHTE 32.2010.82 del 22 febbraio 2010

### **Regeste**

Assicurato con visione monoculare. Valutazione medica insufficiente. Rinvio per accertare la capacità lavorativa nella professione di tecnico di lavastoviglie

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

10. Ai sensi dell'art. 61 lett. g LPGa il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Secondo la giurisprudenza sono rinfusi agli assicurati sotto forma di ripetibili i costi delle perizie private nella misura in cui tale perizie sono rilevanti per l'esito della vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 14 ad art. 45, pag. 578). L'art. 45 cpv. 1 LPGa stabilisce che l'assicuratore sociale assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente. L'art. 78 cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d'accertamento sono assunte dall'assicurazione se questi sono stati ordinati dall'ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all'erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito. Va al riguardo anche rilevato che, secondo la giurisprudenza, l'assicurato ha diritto alla rifusione dei costi della perizia privata nel caso in cui la stessa sia stata determinante per il rinvio degli atti per l'espletamento di ulteriori accertamenti. La perizia privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione della procedura (STF 8C\_388/20107 del 7 dicembre 2010 consid. 10, 8C\_673/2009 consid. 8.3 tutte con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid. 3). Nella fattispecie in esame la perizia privata dell'\_\_\_\_\_ non si è rivelata decisiva per l'esito della presente vertenza che necessita, come visto, di essere ulteriormente indagata dal perito medico. Per il che la richiesta di rimborso delle relative spese non può essere accolta. 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.